

APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE.

Libro II - Atti Titolo I - Disposizioni generali

Art. 120 Testimoni ad atti del procedimento

1. Non possono intervenire come testimoni ad atti del procedimento:

- a) i minori degli anni quattordici e le persone palesemente affette da infermità di mente o in stato di manifesta ubriachezza o intossicazione da sostanze stupefacenti o psicotrope. La capacità si presume sino a prova contraria;
- b) le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive o a misure di prevenzione.